

STATUTO

dell'Associazione “Centro di Formazione e di Iniziativa sulla Cooperazione e l'Etica d'Impresa”

Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

Art. 1 - Costituzione e sede.

E' costituita l'Associazione “Centro di Formazione e di Iniziativa sulla Cooperazione e l'Etica d'Impresa”, con sede legale in Bologna, via Zamboni, 33.

Art. 2 – Durata.

La durata dell'Associazione è fissata al 2013, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto e scopo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità, formative, scientifiche e culturali, tra l'altro, mediante la:

- definizione delle linee di un programma di alta formazione e di formazione continua per il personale delle imprese cooperative provinciali e regionali, che veda coinvolte le Facoltà, i Dipartimenti, i Centri dell'Università di Bologna direttamente interessati.

Le attività formative che prevedono il rilascio di titoli universitari o il riconoscimento di crediti formativi universitari, vengono deliberate dall'Università di Bologna secondo le tipologie della sua programmazione didattica e formativa;

- realizzazione di iniziative atte a promuovere innovazione sul ruolo e sui compiti delle imprese in una società pluralista;

- programmazione di incontri a tema destinati a diffondere, anche sul piano internazionale, la conoscenza dell'impresa cooperativa;

- proposte e promozione, d'intesa con le strutture di Ateneo interessate di indagini, studi, ricerche sullo sviluppo e sulla *governance* dell'impresa cooperativa;

- promozione di iniziative destinate all'inserimento dei laureati dell'Università di Bologna nelle imprese associate a Legacoop.

L'associazione per realizzare le sue diverse attività collabora con le Facoltà e i Dipartimenti interessati e con le strutture delle imprese associate alla Lega delle Cooperative che hanno sede nella Provincia di Bologna e in quelle dove svolge attività

l'Ateneo *multicampus*.

Titolo II - Associati.

Art. 4 - Associati.

Possono aderire all'Associazione enti pubblici e privati interessati al raggiungimento degli scopi associativi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione comporta il diritto di voto in Assemblea.

Art. 5 - Categorie di Associati.

4. Gli associati o aderenti si distinguono in:

- fondatori;
- ordinari.

Sono fondatori gli Enti che intervengono alla costituzione dell'Associazione e, in specifico: *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Legacoop Bologna, Fondazione *Alma Mater*.

Acquistano la qualità associati ordinari gli enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che provvedono al versamento delle relative quote associative.

La distinzione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati. Ciascun Aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 - Modalità di ammissione.

Chi intende aderire all'Associazione deve proporre domanda al Consiglio Direttivo, contenente l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone.

Le persone giuridiche debbono allegare alla domanda copia della delibera di adesione, assunta dall'organo competente.

Il Consiglio Direttivo provvede all'accoglimento o al diniego delle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Al computo del predetto periodo

si applicano le norme sulla sospensione feriale dei termini giudiziari.

In mancanza di un provvedimento espresso entro il suddetto termine la domanda si intende respinta.

Il diniego espresso di ammissione deve essere motivato.

Ad ammissione avvenuta il socio deve provvedere al versamento della quota associativa che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, per qualunque causa, non è rivalutabile e non è rimborsabile.

La qualità di associato non è trasmissibile, decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda di ammissione e si proroga tacitamente per l'esercizio successivo, salvo recesso.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli Associati.

Gli aderenti sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, da effettuare all'atto dell'adesione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma.

È, comunque, in facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli sopra detti.

I versamenti facoltativi possono essere di qualsiasi entità sono, comunque, a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione e, pertanto, non può farsi luogo al rimborso di quanto versato in nessun caso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Gli Associati hanno diritto:

- di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Associazione;
- di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente Statuto alla vita dell'Associazione.

Le comunicazioni che l'Associazione effettua all'associato sono indirizzate all'ultimo domicilio da questi indicato e risultante dal Libro degli Associati di cui al successivo art. 11.

Titolo III - Perdita della qualità di Associato.

Art. 8 - Recesso.

Ciascun Associato ha diritto di recedere, in ogni momento.

Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Consiglio Direttivo e ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Qualora si tratti di recesso per giusta causa, esso ha effetto immediato.

Art. 9 - Esclusione dell'Associato.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea nei confronti degli associati:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza, giustificato motivo, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non effettuino il pagamento di loro eventuali debiti verso l'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale all'Associazione o fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.
- d) per inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa oppure di altri gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni dell'esclusione.

Contro la delibera di esclusione l'Associato può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 10 - Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;

- il Revisore dei conti.

Art. 11 – Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile, e del bilancio preventivo, entro il 30 ottobre.

Essa inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo, secondo i criteri di cui al successivo art. 12;
- elegge il Revisore dei conti;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e ferma restando la previsione dell'art. 17 del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera l'esclusione dell'associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 2 (due) componenti del Consiglio direttivo oppure dal Revisore.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che, comunque, giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'assemblea può essere convocata anche mediante mezzi elettronici e telematici, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero

dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo **di 5** (cinque) a un massimo **di 11 (undici)** componenti, **oltre al Presidente e al Vice Presidente**, di cui:

- a. **fino** a 3 componenti designati da *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna;
- b. **fino** a 4 componenti designati da Lega delle Cooperative;
- c. **fino** a 1 componente designato dalla Fondazione *Alma Mater*;
- d. **fino** a 3 componenti eletti dall'Assemblea, compresi gli associati che hanno effettuato le designazioni di cui alle precedenti lettere a, b e c.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura

in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati rispettivamente dal Magnifico Rettore dell'Università di Bologna e del Presidente di Legacoop Bologna.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la deliberazione dei piani e dei programmi di attività dell'Associazione, secondo gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la determinazione della quota associativa;
- la deliberazione delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposti a cura del Presidente da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, può nominare, scegliendone i componenti al proprio interno, un Comitato esecutivo, cui delegare parte delle proprie funzioni e con il compito di affiancare il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno ovvero anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Revisore dei conti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che, comunque, giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito ed è atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti e il Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 13 - Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente compete l'attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, con contestuale convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente riferisce costantemente al Consiglio Direttivo dell'attività compiuta.

Il Presidente cura la predisposizione della proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 14 - Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 – Il Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e dà pareri sui bilanci. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea a quelle del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Titolo V - Patrimonio ed entrate.

Art. 16 – Fondo di dotazione, patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il fondo di dotazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori come segue:

- Legacoop Bologna conferisce euro 100.000,00 (centomila);
- *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna contribuisce esclusivamente con la sola prestazione di attività scientifica e con l'accesso alle proprie risorse strumentali, da disciplinare mediante apposite convenzioni;
- Fondazione *Alma Mater* ospita e rende disponibili le attrezzature necessarie al funzionamento degli Organi associativi;
- dalle quote di adesione degli associati ordinari.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili, immobili che siano o pervengono, a qualsiasi titolo, in proprietà all'Associazione;
- b. donazioni, elargizioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti a qualunque titolo erogati, da parte dello Stato, di enti pubblici e / o privati o persone fisiche;
- c. dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate sono costituite:

- da eventuali contributi pubblici o privati, italiani o stranieri;
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili.

All'Associazione, durante la sua vita, è vietato distribuire, sia in modo diretto che indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative.

Art. 18 - Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19 - Bilancio consuntivo e preventivo.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione.

Art. 20 - Avanzi di gestione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolgerà il suo patrimonio ad *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna.

Art. 22- Foro competente.

Eventuali controversie in ordine alla validità, esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

Art. 23 - Legge applicabile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano disposizioni di legge vigenti in materia.